

	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO	
	DALL'ABITAZIONE	
	SITO BG 1970 B - VIA DELLA RIMEMBRANZA	
	Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge redatta in	
	un unico originale sottoscritta mediante apposizione di firma digitale	
	TRA	
	COMUNE DI DALMINE , con sede in Dalmine (BG), P.zza Libertà n.1,	
	Codice Fiscale e Partita IVA 00232910166, PEC:	
	protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it, rappresentato in quest'atto dall'Arch.	
	, in qualità di Dirigente della Direzione 2 - Servizi di	
	Pianificazione del Territorio e di Controllo degli Interventi di uso e	
	Trasformazione del Territorio, - in virtù del Decreto Sindacale n. 3, prot.	
	11956, del 26 aprile 2016, domiciliato per la carica presso la sede municipale,	
	giusta i poteri allo stesso conferiti, che, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera	
	c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, agisce e si obbliga esclusivamente in nome,	
	per conto e nell'interesse del soggetto che rappresenta, (in seguito denominato	
	anche come “Ente” o la “Locatrice”); ----- <i>da una parte</i>	
	E	
	H3G S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI),	
	Via Leonardo Da Vinci n. 1, iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di	
	Milano e Codice Fiscale 02517580920, partita IVA 13378520152, capitale	
	Sociale € 474.303.795,00, interamente versato, rappresentata ai fini del	
	presente atto dai Signori	
	loro qualità di Procuratori Speciali in virtù della procura a rogito Dott.	

	Lorenzo Stucchi, Notaio in Lodi, Piazza Castello n. 32, Repertorio n.	
	188444/69171 del 11/03/2013 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Lodi il	
	02/04/2013 numero 2027 serie 1T, domiciliati per la carica presso la sede	
	della Società, che agiscono e si obbligano esclusivamente in nome, per conto	
	e nell'interesse della Società che rappresentano, (in seguito denominata anche	
	“H3G” o la “Conduttrice”); -----dall'altra parte	
	ENTE e H3G sono anche indicate nel prosieguo singolarmente come la	
	“Parte” e, collettivamente, come le “Parti” .-----	
	Premesso che:-----	
	a) In data 27/12/2006, il Comune di Dalmine ha stipulato con la società	
	Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., un contratto di locazione registrato	
	presso l'Ufficio delle Entrate di Frascati (RM) in data 09/02/2007,	
	Numero 997 Serie 3, avente ad oggetto la locazione di una porzione di	
	terreno sita nel Comune di Dalmine, c/o Cimitero Comunale in Via delle	
	Rimembranze, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di	
	Dalmine, Sezione Censuaria di Sforzatica, al Foglio n. 3, porzione di	
	particella n. 4984, il tutto per una superficie di circa 35 mq, per	
	l'installazione di apparati di telecomunicazione;-----	
	b) In data 06/02/2007 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha ceduto il	
	contratto di locazione sopracitato alla società H3G S.p.A., la quale è	
	subentrata di diritto in tutte le obbligazioni contrattuali previste;-----	
	c) In data 17/07/2008 le Parti, hanno sottoscritto un atto integrativo al	
	contratto di locazione di cui al punto 1), registrato presso l'Ufficio delle	
	Entrate di Asti (AT) in data 08/10/2008, Numero 6255 Serie 3, avente ad	
	oggetto l'installazione di un impianto a tecnologia DVB-H, in aggiunta a	

	quello già previsto;-----	
d)	In data 17/06/2010, con nota prot. 19098, H3G S.p.A. ha comunicato di aver esercitato la facoltà di sublocare parzialmente l'area locata in favore della società Linkem S.p.A., titolare di licenza ministeriale per l'esercizio di impianto di rete Wi-MAX;-----	
e)	In data 14/06/2013 H3G S.p.A. ha comunicato di voler dismettere l'impianto a tecnologia DVB-H. Tale dismissione è effettivamente avvenuta entro il 21/10/2014;-----	
f)	In data 26/12/2015 il contratto di locazione di cui al punto a) è scaduto e le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono sottoscrivere un nuovo contratto di locazione, con efficacia dalla data di validità del presente contratto, come indicato all'art. 2.1 che segue, dando atto che la Conduttrice provvederà entro il 15/11/2016, a saldare alla Locatrice l'importo dovuto come meglio specificato all'art. 4.2 che segue;	
g)	con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 25/10/2016, l'Amministrazione Comunale ha approvato il presente Contratto in forma di bozza ai sensi dell'art. 6 "Procedure di autorizzazione" del "Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti fissi per telecomunicazione e per radiotelevisione".-----	
	Tutto quanto sopra premesso, che fa parte del presente Contratto, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, si conviene e stipula quanto segue:-----	
	Art. 1 – Oggetto -----	
1.1	La Locatrice, nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno (di	

	seguito “immobile”) sita nel Comune di Dalmine (BG), c/o Cimitero	
	Comunale in Via delle Rimembranze, distinta nel Catasto Terreni dello	
	stesso Comune di Dalmine, Sezione Censuaria di Sforzatica al Foglio n.	
	3, porzione di particella n. 4984, il tutto per una superficie di circa 35 mq	
	come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta	
	dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del	
	presente atto (nel seguito il “Contratto”).-----	
	1.2 Il terreno locato è già utilizzato dalla Conduttrice per l'installazione di	
	una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio	
	specificato al successivo art. 3.-----	
	1.3 La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni	
	momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio	
	personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per	
	compiere, arrecando il minor disagio possibile alla Locatrice e a terzi, le	
	opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra,	
	nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.-----	
	1.4 La Locatrice conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso	
	pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali,	
	di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa	
	disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata	
	da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa	
	od occasione dalla fruizione della porzione locata.-----	
	1.5 La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in	
	caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al	
	presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.	

	5.-----	
	Art. 2 – Durata-----	
	2.1 La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2025.-----	
	2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice).-----	
	2.3 Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice collocherà nell’immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.	
	2.4 La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d’ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall’art. 29 della legge 392 del 1978.-----	
	Art. 3 – Destinazione e uso dell’immobile-----	
	3.1 La Locatrice prende atto che la porzione di immobile locata è già utilizzata dalla Conduttrice, in virtù del contratto citato in premessa, per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni,	

	comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature	
	per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, elementi di	
	condizionamento, quadri di servizio, pozzetti di terra, ecc. (nel seguito	
	«l’Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di	
	telecomunicazioni. Le Parti convengono che il diritto della Condittrice di	
	installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione	
	tecnologica e adeguamento dell’impianto è per la stessa Condittrice	
	motivo essenziale del Contratto per tutta la durata dello stesso. Eventuale	
	diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie che	
	la Condittrice e la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte	
	integrante del presente Contratto.-----	
	3.2 La Condittrice e/o gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati	
	avrà/avranno libero accesso e potrà/potranno effettuare, a proprie spese,	
	entro i limiti della porzione di immobile locata, per tutta la durata del	
	Contratto e senza alcuna limitazione oraria, i lavori necessari per la	
	corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro	
	protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro	
	sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli	
	aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione	
	del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi,	
	qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne	
	conferma scritta. La Condittrice si impegna in ogni modo a recare il	
	minor disagio possibile alla Locatrice e a terzi.-----	
	3.3 La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna	
	somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al	

	passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici	
	servizi e quant'altro necessario) sull'area esterna a quella locata. Rimane	
	inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui	
	sopra trova titolo nel presente Contratto ed è strettamente correlato alla	
	funzionalità dell'impianto.-----	
	3.4 La Condittrice dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a	
	tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte e garantisce che le	
	apparecchiature installate non daranno origine ad interferenze dannose	
	e/o moleste, obbligandosi in caso contrario ad intervenire	
	tempestivamente a propria cura e spese per l'eliminazione totale delle	
	suddette interferenze.-----	
	3.5 Alla cessazione della locazione la Condittrice avrà l'obbligo della	
	rimessa dell'immobile in pristino stato, a sua cura e spese, nei tempi	
	tecnici strettamente necessari e comunque entro il termine massimo di	
	180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del Contratto o di	
	risoluzione anticipata dello stesso.-----	
	3.6 Con la sottoscrizione del presente Contratto la Locatrice concede la	
	facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati,	
	a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di	
	ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione	
	delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto	
	dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni	
	summenzionate. In questo ultimo caso le relative procedure saranno	
	espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese	
	relative.-----	

	3.7 La Conduttrice dovrà opportunamente delimitare l'area di pertinenza del proprio impianto al fine di interdire l'accesso a persone estranee.-----	
	3.8 La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto, ivi compresi tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto come sopra descritti, e si dichiara sin d'ora edotta della circostanza che la Conduttrice ha apposto/apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, ecc.); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza, la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la Conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.-----	
	Art. 4 – Canoni di locazione-----	
	4.1 Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.615,00 (Euro novemilaseicentoquindici/00), da corrispondere in rate annuali anticipate ciascuna da pagarsi entro il 15 novembre di ogni anno, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Credito Valtellinese di via S. Andrea, 3 a Dalmine (BG), sul conto corrente IBAN IT71-R052-1652-9700-0000-0001-100, intestato a Comune di Dalmine, indicando nella causale del versamento "canone locazione antenna BG 1970 B dal 1/11/AAAA al 31/10/AAAA". Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il	
		8

	passaggio di cavi e quanto altro necessario per il funzionamento	
	dell'impianto e che nessun altro onere e/o tassa sarà dovuto dalla	
	Conduttrice alla Locatrice per l'occupazione dell'immobile, ad esclusione	
	di quanto previsto dall'art. 5.3 che segue. Le Parti danno atto che il	
	suddetto canone annuo di locazione è già comprensivo della sublocazione	
	esercitata dalla Conduttrice a favore dell'operatore Linkem S.p.A. come	
	da comunicazione specificata in premessa alla lettera d).-----	
	4.2 Fermo restando quanto pattuito all'art. 4.1 che precede, per il periodo di	
	vacanza contrattuale dalla data di scadenza del precedente contratto di	
	locazione e cioè dal 27/12/2015 al 31/10/2016, durante il quale la	
	Conduttrice ha usufruito dell'immobile oggetto della locazione la quale si	
	intende esser stata prorogata fino a tale data, la Conduttrice corrisponderà	
	inoltre alla Locatrice un importo di Euro 11.474,42 (Euro	
	undicimilaquattrocentosettantaquattro/42).-----	
	4.3 Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone annuo di locazione	
	avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto	
	come indicato all'art. 2.1.-----	
	4.4 La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento	
	ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.-----	
	4.5 Il canone si intende al lordo di eventuali ritenute di legge e sarà	
	aggiornato annualmente, senza richiesta scritta della Locatrice, in misura	
	percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno	
	precedente dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed	
	impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della	
	Legge n. 392/78. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT	

	sarà assunto l'indice del terzo mese antecedente il mese di decorrenza del	
	canone così come individuato al precedente capoverso del presente	
	articolo. La Locatrice potrà verificare il corretto ammontare della	
	revisione prezzi entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuto versamento	
	del canone e richiedere alla Condottrice di versare, entro i successivi 30	
	(trenta) giorni, l'eventuale differenza dovuta alla Locatrice.-----	
	4.6 Ove il canone sia pagato con un ritardo, imputabile alla Condottrice,	
	superiore a 30 (trenta) giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà	
	diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla	
	scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. In ogni caso il	
	mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del	
	contratto soltanto dopo che siano decorsi 90 (novanta) giorni dal	
	ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio	
	contrattualmente eletto, mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o PEC.-----	
	Art. 5 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e sublocazione-----	
	5.1 La Locatrice concede alla Condottrice la facoltà di cedere, in ogni tempo,	
	il presente Contratto e di sublocare la porzione locata a terzi, che siano	
	gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto	
	riguardante l'Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la	
	Condottrice fa parte, a condizione che l'area locata venga utilizzata per	
	finalità analoghe a quelle per le quali la Locatrice l'ha concessa in	
	locazione. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati,	
	la cessione medesima seguirà le regole di legge.-----	
	5.2 E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i	

	crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione	
	esplicita da parte della Condittrice. In assenza della suddetta	
	approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di	
	disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né	
	tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che	
	quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A	
	titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad	
	esigere e le deleghe all'incasso.-----	
	5.3 In caso di sub-locazione ad operatori di telefonia mobile, in qualsiasi	
	numero e forma fatta, le Parti andranno a sottoscrivere opportuno atto	
	integrativo e convengono che la Condittrice riconoscerà alla Locatrice un	
	canone annuo aggiuntivo, per ciascuna sublocazione, pari al 40 (quaranta)	
	% del canone annuo pagato in quel momento. Il canone aggiuntivo sarà	
	corrisposto con le medesime modalità di pagamento pattuite al precedente	
	art. 4 – Canoni di locazione, a partire dal primo giorno del mese	
	successivo alla data di inizio dei lavori da parte del nuovo gestore	
	ospitato. Resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione della sub-	
	locazione ovvero in caso di rimozione degli impianti del gestore ospitato,	
	il canone complessivo dovuto per la locazione verrà conseguentemente	
	ridotto dello stesso importo rivalutato ISTAT. La Condittrice avrà cura di	
	comunicare alla Locatrice il termine della cessazione, tramite lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con un preavviso	
	di 180 (centottanta) giorni.-----	
	5.4 Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto	
	disposto ai punti precedenti dà diritto alla Condittrice di risolvere il	

	rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.-----	
	5.5 In espressa deroga all'art. 41 della legge 27/07/78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'Immobile locato ovvero locare a terzi l'Immobile alla scadenza del Contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.-----	
	5.6 Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo di azienda.-----	
	Art. 6 – Recesso anticipato -----	
	6.1 La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.-----	
	Art. 7 – Registrazioni e domicili contrattuali -----	
	7.1 Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice che, anche a mezzo di terzi da essa incaricati, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze, esibendone evidenza alla Locatrice.-----	
	7.2 Tutte le comunicazioni concernenti il presente Contratto dovranno essere sempre inviate, in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r o tramite PEC ai seguenti indirizzi e recapiti:-----	
	- Locatrice: Comune di Dalmine, Piazza Libertà n.1 - 24044 Dalmine (BG) - protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it;-----	

	- Conduttrice: H3G S.p.A., Via Leonardo da Vinci n. 1 – 20090	
	Trezzano S/N (MI) - h3gspa@pec.h3g.it.-----	
	7.3 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo	
	o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non	
	avranno alcun valore legale.-----	
	7.4 Ai soli fini della gestione amministrativa e contabile, la Locatrice potrà	
	rivolgersi all'ufficio Amministrazione Locatori, tel. 02/44583402, PEC	
	maurizio.buchi@pec.h3g.it; la Conduttrice si impegna a comunicare alla	
	Locatrice ogni variazione dei dati relativi a tale ufficio/ società di	
	riferimento.-----	
	7.5 Il domicilio di un eventuale terzo al quale fosse eventualmente ceduto il	
	presente Contratto ai sensi dell'art. 5, verrà eletto contestualmente alla	
	comunicazione della nomina o della cessione.-----	
	Art. 8 – Foro competente -----	
	8.1 Per qualsiasi controversia, in merito al Contratto, sarà competente in via	
	esclusiva il Foro di Bergamo.-----	
	Art. 9 – Coperture assicurative -----	
	9.1 La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi	
	contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o	
	cose della Locatrice e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di	
	fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività	
	aziendale svolta, sollevando pertanto la Locatrice da ogni responsabilità a	
	riguardo.-----	
	9.2 La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a	
	copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare	

	nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria	
	sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla	
	normativa tutta vigente.-----	
	9.3 A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato, con primaria	
	Compagnia Assicuratrice, idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile	
	verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del	
	presente Contratto e idonea polizza del tipo "All Risks" a garanzia degli	
	Assets di proprietà, comprensiva delle clausole di "Ricorso Terzi" e	
	"Rischio locativo". La Conduttrice ha consegnato copia di tali polizze	
	alla Locatrice, prima della sottoscrizione del presente Contratto.-----	
	9.4 La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l'intera durata del	
	presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di	
	analoga portata e a trasmettere alla Locatrice copia delle quietanze di	
	rinnovo ad ogni scadenza.-----	
	Art. 10 – Riservatezza -----	
	10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le	
	informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente Contratto, per	
	le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate,	
	hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è	
	proprietaria e non sono disponibili al pubblico.-----	
	10.2 Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la	
	massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna	
	conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal	
	fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per	
	proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile,	

	facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà	
	copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun	
	mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente	
	necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente	
	coinvolti conformemente al punto successivo.-----	
	10.3 Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle Informazioni	
	Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti	
	o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che	
	necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta	
	dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di	
	riservatezza da parte di tali soggetti.-----	
	10.4 Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni	
	Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della	
	loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per	
	ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano	
	ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno	
	diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da	
	ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la	
	Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una	
	formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in	
	forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede	
	giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso in cui la divulgazione sia stata	
	previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione	
	ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della	
	comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.-----	

	10.5 Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle	
	informazioni scambiate, anche dopo la scadenza o la risoluzione	
	anticipata del presente Contratto.-----	
	Art. 11 – Garanzia di corretto adempimento-----	
	11.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente	
	Contratto, la Condittrice provvederà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione,	
	a presentare alla Locatrice, fidejussione bancaria/polizza fidejussoria/atto	
	di fidejussione rilasciato da società finanziaria autorizzata dal Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze al rilascio di garanzie nei confronti del	
	pubblico, di importo pari a Euro 9.615,00 (Euro	
	novemilaseicentoquindici/00).-----	
	11.2 Tale garanzia deve permanere valida e inalterata fino all'emissione di	
	apposita nota di svincolo della Locatrice o comunque fino a 1 (un) anno	
	dalla data di scadenza o di risoluzione anticipata del presente Contratto.--	
	Art. 12 – Trattamento dati personali-----	
	12.1 I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo	
	per le seguenti finalità:-----	
	a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e relativi	
	adempimenti;-----	
	b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla	
	normativa comunitaria.-----	
	12.2 In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante	
	strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per	
	un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e,	
	comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di	

	sicurezza previste dalla normativa vigente.-----	
	12.3 Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà	
	comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti	
	all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle	
	seguenti categorie:-----	
	- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;-----	
	- società controllate, controllanti e collegate;-----	
	- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;-----	
	- soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura	
	tecnica ed organizzativa;-----	
	- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed	
	elaborazione dei dati;-----	
	- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi	
	delle parti;-----	
	- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento,	
	trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;-----	
	- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;-----	
	- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;-----	
	- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e	
	certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche	
	nell'interesse dei propri fornitori.-----	
	12.4 I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate tratteranno i dati	
	come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o	
	Incaricati, all'uopo nominati dalla Condittrice.-----	
	12.5 I dati personali della Locatrice potranno, inoltre, essere conosciuti dai	

	dipendenti/consulenti della Condittrice i quali saranno stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.-----	
	12.6 La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.-----	
	12.7 In caso di cessazione del presente Contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.	
	Art. 13 – Disposizioni finali-----	
	13.1 Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.-----	
	13.2 Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.---	
	13.3 Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni per le locazioni di immobili a uso diverso da quello abitativo stabilite dalla Legge 27/07/1978 n. 392 recante la “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” e successive modificazione e integrazioni, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.-----	
	13.4 Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.-----	
	Art. 14 – Estinzione dei rapporti pregressi-----	

	14.1 Le Parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto, citato in	
	premessa, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 del Codice Civile e	
	di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle	
	obbligazioni nascenti dallo stesso, se non quanto esplicitato all'art. 4.2	
	che precede.-----	
	Luogo e data di sottoscrizione del presente contratto mediante apposizione di	
	firma digitale ex art. 21 del D.Lgs. 82/2005: Dalmine, li 17 novembre 2016---	
	PER LA LOCATRICE – Comune di Dalmine (Il Dirigente della Direzione 2	
	- Servizi di Pianificazione del Territorio e di Controllo degli Interventi di uso	
	e Trasformazione del Territorio -) firmato digitalmente----	
	PER LA CONDUTTRICE – H3G S.p.A. (i Procuratori Speciali - Ing.	
	) firmato digitalmente-----	
	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO -----	
	Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al	
	disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui	
	specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso	
	dell’immobile), 4) (Canoni di locazione), 5) (Cessione del contratto, cessione	
	dei crediti e sublocazione), 6) (Recesso anticipato), 7) (Registrazione e	
	domicili contrattuali), 8) (Foro competente), 9) (Coperture assicurative), 10)	
	(Riservatezza), 11) (Garanzia di corretto adempimento), 14) (Estinzione dei	
	rapporti pregressi).-----	
	Per accettazione, Dalmine 17 novembre 2016-----	
	PER LA LOCATRICE – Comune di Dalmine (Il Dirigente della Direzione 2	
	- Servizi di Pianificazione del Territorio e di Controllo degli Interventi di uso	
	e Trasformazione del Territorio -) firmato digitalmente----	

PER LA CONDUTTRICE – H3G S.p.A. (i Procuratori Speciali - Ing.

) firmato digitalmente -----

ALLEGATI-----

Allegato A – Estratto di mappa-----

Il presente atto è composto da n. 20 pagine a video-----

ALLEGATO A – ESTRATTO DI MAPPA

